



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

N. 42 del Reg. Data 12.06.2019	Oggetto: Approvazione Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale ai sensi degli art. 410/411 c.p.c.
---	--

L'anno **duemila diciannove**, il giorno **12** del mese di **GIUGNO** alle **ore 19:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si - no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	BEVIVINO Alberto	Vice - Sindaco	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il **Sindaco, Dott. Mirarchi Vincenzo**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30/12/2007, nel prendere atto del decreto del Dirigente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all'occupazione – Assunzioni a tempo indeterminato part-time di Lavoratori LSU ai sensi dell'art.1 comma 1156 lett. f della legge 27 dicembre 2006 n°206 (Legge Finanziaria 2007), veniva programmato il fabbisogno triennale del personale 2008/2010 e quello annuale 2008 comprendente la stabilizzazione del personale ex LSU/LPU;

CHE con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 07/07/2008, si procedeva pertanto all'assunzione a tempo indeterminato part-time nel ruolo dell'ente di lavoratori LSU delle Signore: Vivaldo Antonella, Primonato Silvana e Mirijello Celestina con inquadramento nella Cat. A ed in utilizzo nei servizi di manutenzione immobili comunali, manutenzione verde pubblico e accompagnamento scolastico;

CHE con nota del 20/03/2019 prot. n. 785, la dipendente Mirijello Celestina, chiedeva il riesame inerente la categoria di inquadramento giuridico, indicando discrasia tra il profilo professionale di inquadramento di cui alla citata deliberazione di Giunta comunale n. 58/2008 e successivo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto il 07/07/2008 e l'attività effettivamente svolta in modo prevalente nell'ente, chiedendo di poter risolvere la relativa problematica mediante accordo transattivo e conciliativo in sede sindacale;

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. n. 887 in data 02/04/2019, inoltrata dalla CISL-FP, mediante la quale la stessa organizzazione Sindacale chiedeva di conoscere l'intenzione dell'amministrazione se addivenire ad una conciliazione in sede sindacale o, nel caso in cui ritenesse di rigettare l'istanza della dipendente, affrontare il relativo giudizio;

VISTA la nota di sollecito pervenuta il 03/05/2019 prot. n. 1095;

DATO ATTO che in riscontro alle predette richieste, l'amministrazione con nota del 06/05/2019 prot. n. 1117, comunicava alla CISL-FP, la volontà di aderire al tentativo di conciliazione;

CONSIDERATO:

CHE tali richieste sottendevano ad una rettifica del proprio inquadramento contrattuale sul presupposto della relativa ascrivibilità delle relative mansioni ad altra categoria;

CHE la normativa in materia in vigore precisa che le operazioni di definizione, attribuzione e variazione dei profili professionali, rientrano nella competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi che a ciò provvedono in ragione di quanto necessario e funzionale per il perseguimento degli obiettivi gestionali perseguiti dall'amministrazione.

DATO ATTO che il profilo professionale identifica l'oggetto del lavoro subordinato e come tale costituisce elemento essenziale del contratto individuale di lavoro e che pertanto deve necessariamente corrispondere alla corrispondente categoria professionale;

RISCONTRATO che da approfondite verifiche d'ufficio, è risultato che la dipendente Mirijello Celestina, ha svolto negli anni passati e svolge tutt'ora, in modo autonomo e prevalente, attività collaborativa nell'area Amministrativa, con assegnazione, in via semplificativa delle seguenti attività: Protocollo informatico, predisposizione proposte di delibere di Giunta dell'area di appartenenza, predisposizione determinazioni dirigenziali dell'area amministrativa, pratiche REI, assegno di maternità e di nucleo familiare, pubblicazione atti all'albo online, pratiche bonus elettrico e disagio fisico, richiesta portale ANAC assegnazione CIG e richieste regolarità contributive DURC, messo notificatore e addetta ai servizi cimiteriali;

DATO ATTO che l'esercizio di fatto delle rispettive e cennate mansioni, svolte da molteplici anni così per come sopra descritte, possono validamente sostituire la verifica di idoneità alle mansioni del profilo professionale di destinazione che nel caso concreto risulta ascrivibile alla Categoria B di cui alle declaratorie contrattuali (CCNL 31 marzo 1999 – allegato A);

CONSIDERATO:

CHE dalla disanima appena richiamata risulta comprovata la richiamata discrasia tra l'attività svolta in modo costante ed ininterrotta, per come in premessa rappresentata, sia sul piano giuridico quanto alla mancata corrispondenza tra il profilo professionale e la categoria di inquadramento contrattuale e che pertanto, occorre procedere ai conseguenti correttivi;

CHE la normativa da cui discende l'assunzione della predetta dipendente (art. 1 comma 1156, lettera F bis legge 296/2006) pone in evidenza solo come il legislatore abbia inteso agevolare la stabilizzazione di personale in precedenza assunto in via precaria quale lavoratore di pubblica utilità, ma non ha affatto inteso affermare il principio della necessità di inquadramento di detti lavoratori nel livello giuridico economico più basso, nonostante che nel tempo la destinazione di fatto della relativa attività espletata era correlata ad un profilo professionale di inquadramento superiore rispetto a quello di inquadramento; **CHE** sulla base delle anzidette considerazioni si rende necessario accogliere la richiesta per addivenire ad una transazione in sede sindacale al fine di prevenire l'instaurazione di una controversia rispetto al cui esito ed in riferimento a quanto in precedenza svolto è possibile ipotizzare una certa soccombenza dell'ente con esposizione dello stesso a ulteriori spese e conseguente danno;

CHE, il caso in questione non integra né la fattispecie di assegnazione a mansioni superiori né all'ipotesi di passaggio ad una categoria superiore di inquadramento;

CHE, per la tutela dell'interesse dell'ente, occorre addivenire ad una transazione in sede sindacale subordinando il raggiungimento dell'accordo alla rinuncia delle differenze retributive e previdenziali;

CHE, quindi, l'adeguamento retributivo, compreso gli oneri previdenziali risultanti dalla differenza tra il precedente inquadramento in categoria A e quello che scaturirà con l'inquadramento in categoria B, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro senza nulla pretendere altro;

VISTO l'art. 1965, comma 1, cod. civ. secondo cui "la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro";

EVIDENZIATO che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

VISTO l'art. 411, comma 3, seconda parte del cod. proc. Civ. secondo cui "se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'art. 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il lavoratore o suo delegato, accertatone l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il Giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto";

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti secondo il quale, gli accordi transattivi non sono riconducibili alle ipotesi tassative di cui all'articolo 194 TUEL, presupponendo la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui da parte del comune si può prevedere tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento e che pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa riportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi;

VISTO lo schema di verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, concordato tra il legale convenzionato della CISL della dipendente ed il legale del Comune;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed intendendosi qui richiamata e trascritta.

DI APPROVARE lo schema di verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale qui allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando alla relativa sottoscrizione il Segretario Comunale;

DI DARE ATTO che la spesa conseguente trova copertura ai pertinenti capitoli della spesa del personale del bilancio 2019;

DI DEMANDARE gli atti consequenziali al responsabile del personale;

DI DICHIARARE con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile a termini delle vigenti disposizioni di legge.

VERBALE DI CONCILIAZIONE

in sede sindacale ai sensi degli art. 410/411 c.p.c. con deposito presso l'Ufficio Conciliazione Direzione Provinciale del Lavoro di _____

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, presso la sede provinciale del sindacato _____, sita in _____ alla Via _____ n° _____, sono presenti:

- da una parte il COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, in persona:

Segretario Comunale Responsabile del personale, nata a _____ il _____ C.F. _____;

- e dall'altra parte la Signora:

1) _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____;

assistita e difesa dall'Avv. _____, legale convenzionato con la _____ ed all'uopo incaricato dalla lavoratrice;

_____, responsabile ufficio vertenze _____ di _____;

E in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____;

PREMESSO

A) E' sorta vertenza in quanto la lavoratrice sopra costituita con note debitamente acquisite agli atti dell'ente, chiedeva esame inerente la categoria di inquadramento stante discrasia tra il profilo professionale di cui al relativo contratto di lavoro e l'attività effettivamente svolta chiedendo di risolvere la relativa problematica mediante accordo transattivo e conciliativo in sede sindacale aspetto quest'ultimo richiesto anche a firma delle organizzazioni sindacali di appartenenza dei lavoratori.

B) Di quanto sopra, la lavoratrice asserisce che "nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato non vi è corrispondenza tra categoria di inquadramento (A categoria economica A1) e il relativo profilo professionale, il tutto in contrasto con la declamatoria di cui al CCNL 1999.

Conseguentemente la lavoratrice predetta chiede:

1. Il reinquadramento nella categoria B (categoria economica B1) in conformità al profilo professionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte a far data dalla data del 01/02/2011 e conseguentemente le differenze retributive di categoria anche per quanto riguarda il profilo contributivo;
2. la corresponsione di somma a titolo di interessi e rivalutazione dal di del dovuto fino al soddisfo.;

C) Alla luce di quanto sopra, verificata la fattibilità della conciliazione determinata dall'alea della controversia, anche a seguito della verifica delle mansioni effettivamente svolte dalla dipendente, nonché del grave pregiudizio economico a cui si esporrebbe un piccolo comune come quello di Isca sullo Ionio in caso di soccombenza per il pagamento delle differenze di livello e contributive oltre il pagamento degli interessi, rivalutazione monetaria, e ad eventuali azioni di risarcimento danni ed indebito arricchimento, le parti presenti intendono raggiungere in via definitiva, facendosi reciproche concessioni e rinunzie, la transazione della vertenza alle seguenti condizioni:

1. Il COMUNE DI ISCA SULLO IONIO si impegna a inquadrare la propria dipendente Signora Mirijello Celestina nella categoria B, posizione contributiva B1, a far data dal 01/07/2019 con apposita deliberazione dell'organo comunale competente, con assunzione altresì dell'onere economico rappresentato dal versamento degli oneri previdenziali risultanti dalle differenze contributive;
2. La Signora Mirijello Celestina, accetta tale inquadramento relativo a mansioni, categoria e retribuzione nonché agli accessori di legge quale completa e totale soddisfazione di ogni pretesa creditizia e/o diritto vantato in relazione alla voce retributiva e di inquadramento richiesta;
3. Con l'adempimento di cui sopra il Comune di Isca sullo Ionio, viene liberato da ogni impegno nei confronti della lavoratrice per il pregresso, in relazione a tale voce retributiva ed inquadramento richiesto, e nel contempo la lavoratrice rinuncia espressamente ad ogni azione o ragione nei confronti del Comune datore di lavoro nonché espressa rinuncia delle differenze retributive, a interessi, rivalutazioni, risarcimento danni o indebito arricchimento.
4. La lavoratrice si impegna:
 - a prestare l'attività lavorativa e a svolgere le mansioni relative alla categoria di nuova assegnazione e all'area di appartenenza;
 - a rispettare l'ordine di servizio che sarà emesso dal responsabile dell'area di appartenenza a cui verranno assegnate o confermate, in cui saranno indicate specificatamente le mansioni da svolgere nel rispetto delle declaratorie previste dal CCNL di riferimento e dal regolamento comunale.

5. Il presente accordo viene ritenuto direttamente esecutivo per comune accordo delle parti.

6. Il presente ACCORDO VIENE STIPULATO PRESSO LA SEDE DELLA Funzione Pubblica della _____ di _____, come accordo valevole ai fini di chiusura sindacale dell'accordo ai sensi degli artt. 410/411 c.p.c., con impegno reciproco di depositarlo presso l'Ufficio di Conciliazione della _____ di _____.

7. Il presente verbale, composto da ___ pagine, è redatto in quattro copie, di cui una consegnata alla lavoratrice, una al Comune di _____ datore di lavoro, una sarà conservata presso l'Ufficio Vertenze _____ di _____ ed una

depositata presso la direzione Provinciale del Lavoro di _____ a cura
dell'Ufficio vertenze della _____ di _____.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'AMMINISTRAZIONE _____

LA LAVORATRICE _____

AVV. _____ *Ufficio Vertenze* _____ *di* _____



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “**Approvazione verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410/411 c.p.c.**” **Esprime parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio 12.06.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Approvazione verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410/411 c.p.c.”**.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, li 12.06.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo Larocca



IL SINDACO
f.to (Dott. Vincenzo Mirarchi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi 15 giorni consecutivi.

Ai Signori Capogruppo Consiliare viene data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione con nota prot. n. 1558 in data 13.06.2019 Isca sullo Ionio.

IL MESSO COMUNALE
f.to Mirijello Celestina



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Isca sullo Ionio, 12.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)



E' Copia Conforme all'Originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

